



COMUNE DI RIVOLI VERONESE
Provincia di Verona

ALLEGATO ALLA DEMONSTRATIONE
26.01.99 n° 3

ORIGINALE

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali specificatamente indicate al successivo art. 3 e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.lgs. 446/97.
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali di cui al successivo art.3 nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90, e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto, nel regolamento di contabilità e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per quanto non disciplinato da questi ultimi.

Art.2 Scopo del regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Art.3 Tipologie di entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:
 - a) tributi comunali, con esclusione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 - b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
 - c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
 - d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali , provinciali e da contributi concessi da altri enti pubblici.

Art.4 Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Fatte salve le deroghe di legge, detti regolamenti entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. I regolamenti che definiscono le entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dall'approvazione, unitamente alla deliberazione, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. I regolamenti di cui al precedente comma 1 non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.
4. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

TITOLO III DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE ED AGEVOLAZIONI

Art.5 Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.
2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

Art.6 Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.
3. Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

TITOLO IV FORME E MODALITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ENTRATE COMUNALI

Art.7 Forme di gestione

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:
 - a) mediante gestione diretta;
 - b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/90;

c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione).

2) Nell'ipotesi di cui al punto c) del precedente comma 1 l'affidamento può avvenire:

- mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90;
- mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 22, 3° comma, lett. e), della L. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

Art.8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i dipendenti responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento analogo, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il dipendente comunque incaricato della gestione delle medesime.
3. Il dipendente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

Art.9

Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento analogo, nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
2. Nella individuazione delle operazioni di controllo l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

Art.10

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n.241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare, il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un

provvedimento accertativo o sanzionatorio, sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

Art.11 **Poteri dell'Ente**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art.12 **Attività di accertamento, liquidazione**

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art.60, D.P.R. 600/73. o della notificazione a mezzo posta, o mediante raccomandata a/r, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del D. Lgs. 472/97.

TITOLO V **SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE**

Art.13 **Disposizioni sanzionatorie**

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.
 - A) In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:
 - B) le caratteristiche delle sanzioni;
 - C) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
 - D) le cause di non punibilità;
 - E) i criteri di determinazione ;
 - F) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
 - G) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
 - H) il ravvedimento;
 - I) il procedimento di irrogazione;
 - J) la tutela giurisdizionale;
 - K) esecuzione decadenze e prescrizioni;
 - L) ipoteca e sequestro conservativo;
 - M) sospensione dei rimborsi e compensazione.

Art.14

Sanzioni in materia di riscossione dei tributi

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D. Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art.15

Determinazione dell'entità della sanzione

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato o con apposita deliberazione di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, o con altre forme previste dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7 del D.Lgs. 472/97.

Art.16

Irrogazione della sanzione

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.
2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato nelle forme previste dal C.P.C.
3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.
4. Nelle ipotesi di errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

TITOLO VI

ATIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 17

Forme di riscossione

1. I tributi e le altre entrate sono soggetti a riscossione coattiva mediante procedura ordinaria prevista con D.P.R. n.602/73, modificato con D.P.R. n.43/88.
2. Al fine di cui al comma precedente trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del D.P.R. 43/88.
3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910.
4. Il credito relativo alle entrate patrimoniali, può essere recuperato dall'Ente mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art.18
Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui all'art. 17, commi 1 e 2, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

TITOLO VII
ATTIVITA' CONTEZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art.19
Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge.
3. Resta salva per il Comune la facoltà di svolgere l'attività contenziosa in forma associata mediante stipula di convenzioni con altri Enti, ai sensi dell'art. 24 della L. n.-142/1990.

Art.20
Autotutela

1. Il responsabile della gestione del tributo, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo di soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il responsabile del tributo può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.
3. Il responsabile del tributo può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo qualora l'atto sia palesemente illegittimo, a condizione non sia stata emessa una sentenza definitiva nel merito favorevole all'Ente.
La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art.21
Accertamento con adesione

Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.22
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art.23
Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.-

Il presente regolamento comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.01.1999 .

Publicato all'albo Pretorio del Comune in data 18.01.1999 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni dal 18.01.1999 al 02.02.1999 .

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990, n.°142 il 17.02.1999 .

Publicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17.02.1999 al 04.03.1999 .

Art. 11 bis 4° dello statuto vigente .

Rivoli Veronese, li 04.03.1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Bussola dott. Gianfranco)